



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2016

Oggetto: Modalità di “uscita” del Collegio dal Consiglio di Disciplina territoriale, istituito su base ultra provinciale (con competenza territoriale estesa)

Rispondiamo relativamente alle modalità di “uscita” dal Consiglio di Disciplina.

In premessa, il Collegio scrivente rappresenta che *“I Collegi del XXXX a suo tempo decisero di istituire un Consiglio di Disciplina unico Regionale. Riscontrando alcuni mal funzionamenti e costi rilevanti, questo Collegio ha deciso di togliersi dal Consiglio di Disciplina Regionale per istituirne uno locale. Siamo quindi a richiedere la procedura per uscire dal Consiglio di Disciplina Regionale”*.

In via preliminare, è bene chiarire che non è mai stato istituito un *“Consiglio di Disciplina unico Regionale”* del Piemonte.

A tale proposito, i collegi territoriali dei periti industriali e periti industriali laureati di XXXX - XXXX, XXXX - XXXX, XXXX - XXXX, XXXX - XXXX, XXXX - XXXX, hanno a suo tempo fatto richiesta al Ministero della Giustizia di estendere la competenza territoriale del Consiglio di Disciplina di XXXX, con i presupposti specificati nel regolamento (ragioni di carattere organizzativo, storico, sociale o demografico), stabilendone la sede a XXXX e mutuandone il funzionamento con il relativo Collegio territoriale.

D'altronde, non poteva essere istituito un consiglio di disciplina *“regionale”*, dal momento che l'art. 8, comma 1, del DPR n. 137/2012 stabilisce che *“Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo”*; mentre con il Regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, all'art.4 comma 13 è previsto che *“Qualora il numero degli iscritti al collegio dell'ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei consigli dei collegi dell'ordine territoriale interessato, sentito il consiglio nazionale, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede”*.

Ciò premesso, l'art. 8 comma 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'[art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#)”*), in Gazz.Uff. n. 189 del 14 agosto 2012, stabilisce che *“Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2016

Quindi, nel Vostro caso, per non far più parte dell'organo di disciplina territoriale, cui avevate deciso di aderire chiedendone l'estensione territoriale, è necessario che uno dei Collegi, valutando con attenzione le affermazioni che verranno esposte, proponga istanza al Ministero della Giustizia, adducendo le motivazioni sottostanti la richiesta. A seguito dell'istanza il Ministero, con ogni probabilità, potrebbe acquisire un nuovo parere del Consiglio Nazionale ed emettere il decreto che definisca la nuova competenza territoriale del Consiglio di Disciplina di XXXX. Solo a questo punto il Collegio potrà procedere con la nomina di un proprio Consiglio di Disciplina, seguendo le procedure previste dal Regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.